



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore STEFANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2014<sup>(\*)</sup>**

Nuove disposizioni per l’orientamento del settore agroalimentare

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di ormai tredici anni dalla legge di orientamento (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) è senz'altro opportuno che, anche per iniziativa del Governo, sia ripreso il dibattito e il confronto sull'opportunità di promuovere, con l'adozione di un nuovo provvedimento specificamente dedicato al settore agroalimentare, un'azione di modernizzazione e rilancio di un comparto di assoluto rilievo per il Paese, a fronte di un'evidente carenza di prospettiva strategica che ha caratterizzato la politica settoriale nel decennio trascorso.

Un forte indirizzo di politica agricola nazionale è invece indispensabile per consentire ai nostri agricoltori di attrezzarsi di fronte all'accresciuta competizione globale, difendere i loro redditi e la specificità di un modello fondato sulla qualità e la diversità produttiva, reagire di fronte ai fenomeni di abbandono delle campagne, anche con forme innovative di multifunzionalità.

È questo il senso del presente disegno di legge che intende raccogliere e sistematizzare alcune proposte per il rilancio del comparto agricolo e sottoporre all'attenzione delle competenti istanze istituzionali e degli operatori interessati alcune concrete iniziative per l'orientamento e la modernizzazione del settore.

L'articolo 1 del disegno di legge è rivolto a dare significato e seguito concreto alle attività di orientamento delle filiere già elaborate a livello istituzionale, ma ad oggi prive di operatività in assenza di risorse. In particolare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato da tempo alcuni piani di settore, che in-

teressano filiere di rilievo strategico, senza che si siano prodotti risultati apprezzabili, in assenza di un adeguato fondo di finanziamento. L'articolo istituisce pertanto un Fondo permanente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento dei piani di settore, a cominciare, per gli anni 2015 e 2016, dal piano cerealicolo, dal piano olivicolo-oleario e dal piano d'azione per l'agricoltura biologica, Fondo alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 50 per cento dell'aliquota da applicare alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

L'arretratezza della logistica del comparto agroalimentare è uno dei principali fattori che ostacolano lo sviluppo del settore e determina incrementi ingiustificati dei costi che allargano la forbice fra prezzi all'origine e prezzi al dettaglio. In questo contesto di arretratezza, nel quale mantiene un ruolo preponderante il trasporto su gomma (intorno al 90 per cento), si inserisce spesso la criminalità organizzata, esercitando un pesante condizionamento sui mercati all'ingrosso e sui trasporti. L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'inserimento organico degli interventi di modernizzazione della logistica del settore agroalimentare nell'ambito delle opere previste e finanziate ai sensi della cosiddetta legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443).

L'abbandono dell'attività agricola nelle aree interne del Paese rappresenta uno dei fenomeni più preoccupanti non solo per la tenuta complessiva del settore, ma, in particolare, per le evidenti conseguenze sull'assetto idrogeologico del Paese. L'articolo 3 istituisce in via sperimentale un regime di sostanziale «zona franca» fiscale per gli im-

prenditori agricoli operanti in aree caratterizzate contemporaneamente da declino demografico e abbandono della superficie agricola utilizzata, rimandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere della Conferenza unificata, la definizione dei suddetti parametri statistici.

L'articolo 4 del presente disegno di legge prevede l'istituzione di un regime fiscale di particolare favore per i giovani imprenditori che intendono avviare l'attività agricola a decorrere dall'anno 2015, con il pagamento, per il periodo di *start-up* dell'impresa fissato a cinque anni, di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto, nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per il comparto agricolo. Il grave ritardo nel ricambio generazionale, che tuttora investe il settore, rende necessario un forte impegno a tutti i livelli per promuovere l'occupazione giovanile, a partire da un utilizzo mirato e permanente della leva fiscale.

L'articolo 5 del disegno di legge è rivolto alla semplificazione degli adempimenti burocratici necessari per l'esercizio dell'attività di lavorazione in azienda di piccoli quantitativi di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, proponendo l'estensione a tutte le regioni delle disposizioni a favore degli imprenditori agricoli già approvate in Umbria e in discussione in Toscana e Piemonte. La semplificazione è in particolare rivolta ai requisiti edilizi e igienici dei locali e alle procedure autorizzative.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012 è stato istituito il «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», un'iniziativa rivolta a catalogare e proteggere i territori profondamente caratterizzati, nella qualità del paesaggio, dalla presenza di pratiche agricole tradizionali di significativo valore. L'articolo 6 del presente disegno di legge è rivolto a inserire tali

aree nell'elenco dei beni di rilievo paesaggistico tutelati *ope legis* dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a disporre che negli atti di pianificazione territoriali concernenti tali aree sia data assoluta priorità alla necessità di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli, le pratiche tradizionali che la supportano e le relative attività agricole e agrituristiche.

L'articolo 7 del disegno di legge è finalizzato a colmare una grave carenza della disciplina sanzionatoria in materia di organismi geneticamente modificati, evidenziatasi con la recente diffusione non autorizzata di colture transgeniche che ha interessato la regione Friuli Venezia Giulia. In particolare il testo proposto estende le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, anche alle violazioni del divieto adottato dalle autorità nazionali con il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 2013, concernente l'interdizione della semina per il mais transgenico MON810 e con altri eventuali decreti di analogo contenuto che dovessero seguire.

È ormai noto, anche per la rilevanza e l'efficacia delle esperienze già in atto, che l'agricoltura consente un efficace inserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati. Lo stato di avanzamento della discussione in merito, con diversi disegni di legge e testi unificati già esaminati in questa e nelle precedenti legislature, rende possibile e necessario un approfondimento di tale problematica, con l'introduzione della definizione giuridica di «agricoltura sociale» e la previsione di alcune misure agevolative per questa specifica forma di attività multifunzionale, obiettivi perseguiti con la formulazione dell'articolo 8.

L'articolo 9 introduce il marchio «Prodotto di fattoria», orientato alla valorizzazione dei prodotti a filiera corta, per i quali si propone una compiuta definizione. Il marchio rivolto a valorizzare le produzioni a

«chilometro zero» è in fase di avanzata discussione anche in sede di Unione europea, laddove la Commissione europea si prepara a presentare una specifica valutazione dell'impatto. Prevista dal testo dell'articolo anche una riserva per l'assegnazione delle postazioni nei mercati agli imprenditori agricoli in vendita diretta.

I dati messi a disposizione dagli organi di vigilanza testimoniano la persistenza di gravi fenomeni di lavoro irregolare in agricoltura che interessano, seppure in diversa misura, l'intero Paese. L'articolo 10 del disegno di legge ricalca la proposta unitaria presentata recentemente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli ed è rivolto ad incentivare il rispetto delle disposizioni in materia mediante istituzione di un credito d'imposta a favore degli imprenditori che effettuano assunzioni attraverso una «rete» di coordinamento della domanda e dell'offerta istituita presso l'INPS, con la collaborazione delle parti sociali.

I danni da fauna selvatica al settore agricolo, in gran parte riconducibili alla diffusione del cinghiale, continuano ad essere fonte di rischio per il settore e occasione di conflitto fra gli agricoltori e gli enti locali. L'articolo 11 del presente disegno di legge consente alle regioni di rivedere i propri piani faunistico-venatori con l'introduzione, nelle aree particolarmente vulnerabili, del divieto di allevamento e introduzione del cinghiale. Istituisce inoltre un Fondo desti-

nato in via permanente al risarcimento dei danni agli agricoltori, le cui risorse potranno essere destinate dalle regioni anche agli interventi di prevenzione.

L'articolo 12 prevede che l'assistenza delle organizzazioni professionali alla stipula dei contratti agrari in deroga (introdotta dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203) divenga facoltativa. La situazione dell'agricoltura italiana è infatti profondamente mutata da quando l'attuale disciplina dei contratti è entrata in vigore, essendo pertanto maturi i tempi per rendere facoltativa l'assistenza delle organizzazioni professionali, con il conseguente risparmio nei costi per le aziende, tenendo presente che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002, pressoché tutti i rinnovi di contratti di affitto sono stipulati in deroga.

L'articolo 13 è rivolto, infine, a consentire il superamento degli ostacoli di natura giuridica che ancora si frappongono allo sviluppo della filiera della canapa a basso tenore di tetraidrocannabinolo, le cui sementi sono iscritte al registro europeo, indubbiamente una delle più efficaci colture della filiera *no food*. La coltura della canapa si presta, in particolare, per l'intervento nelle aree interdette alle coltivazioni a fini alimentari a causa di fenomeni di inquinamento, in relazione alla comprovata capacità della specie di ridurre la presenza di metalli pesanti e altri agenti inquinanti nel suolo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Piani nazionali di settore)*

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

3. Per l'anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario, dal piano cerealicolo e dal piano d'azione per l'agricoltura biologica.

## Art. 2.

*(Modernizzazione della logistica)*

1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità.

## Art. 3.

*(Disposizioni per prevenire l'abbandono del territorio rurale)*

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali con-

seguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento (UE) n. 1408/2013.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.

3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## Art. 4.

*(Misure fiscali a favore dei giovani imprenditori agricoli)*

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, gli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni che avviano un'attività d'impresa a decorrere dall'anno 2015, anche associati in forma cooperativa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia e fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento (UE) n. 1408/2013.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. L'agevolazione fiscale di cui ai comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dal-



l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012.

Art. 5.

*(Semplificazioni in materia di attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli)*

1. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

- a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
- b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
- c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;

- d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
- e) lavorazione dei legumi;
- f) produzione di formaggi e salumi;
- g) produzione di vino;
- h) produzione di olio d'oliva;
- i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

2. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.

#### Art. 6.

*(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)*

1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«*g-bis*) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera *g-bis*), gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali che concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza

di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e le pratiche tradizionali che la supportano e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica».

Art. 7.

*(Disposizioni sanzionatorie per la tutela della biodiversità agraria)*

1. All'articolo 34, comma 2, e all'articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma si applicano altresì a chiunque viola i divieti e le misure cautelari adottate dalle autorità nazionali competenti in attuazione degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002».

2. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è obbligato, a propria cura e spese, a procedere, entro sette giorni dalla contestazione, alla rimozione delle coltivazioni di sementi geneticamente modificate in atto e alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente. Il medesimo soggetto è tenuto a notificare all'autorità sanitaria competente e alla regione, entro 24 ore dall'inizio delle operazioni, l'avvio delle attività e le modalità previste per la loro esecuzione, inoltrando apposita comunicazione di fine lavori entro 24 ore dall'esito delle operazioni stesse. La regione può indicare eventuali prescrizioni da rispettare nell'espletamento delle attività, anche con riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti.

3. La violazione dell'obbligo di rimozione e di riparazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ogni giorno di ritardo. La mancata comunicazione, nei termini prescritti, dell'avvio e della chiusura

delle attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni giorno di ritardo. Il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla regione per l'espletamento delle attività di rimozione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di agricoltura sociale)*

1. Ai fini del presente articolo, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di abilitazione, di capacitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:

1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo);

2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le

condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

*d)* progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

2. Le attività di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferma restando la disciplina di settore applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati.

5. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

6. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

7. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale;

8. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti».

9. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità del comparto primario, basati su pratiche di progettazione integrata territoriale che includono le attività di agricoltura sociale.

#### Art. 9.

*(Delega al Governo in materia di filiera corta)*

1. Al fine di promuovere il rapporto diretto fra produttori e consumatori nel comparto agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata «Prodotto di fattoria», finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione

delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prima trasformazione di cui al comma 2, lettera a), almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pub-

blica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

*(Disposizioni per il contrasto del lavoro illegale in agricoltura)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, è istituita in via sperimentale per gli anni 2015 e 2016, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la «Rete del lavoro agricolo di qualità», di seguito denominata «Rete», quale supporto telematico rivolto a promuovere l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro agricolo e a facilitare il contrasto del lavoro sommerso e illegale.

2. Alla Rete di cui al comma 1 possono iscriversi i datori di lavoro che assumono manodopera agricola, previa sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità in cui attestano di rispettare i contratti collettivi, la legislazione sociale e del lavoro, le disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa, nonché le normative sulla sicurezza, e i lavoratori che intendono reperire occupazione in agricoltura, con modalità di iscrizione da definire a cura della Commissione di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifi-



cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cui è demandato il coordinamento della Rete.

3. A favore dei datori di lavoro iscritti alla Rete che effettuano assunzioni di lavoratori iscritti alla Rete stessa, è riconosciuto un credito d'imposta pari ad euro 2 per ogni giornata di lavoro, attestata dagli organi di controllo con le modalità definite nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. La Rete di cui al comma 1 si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nell'ambito delle proprie risorse previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di prevedere per i datori di lavoro beneficiari a qualsiasi titolo di fondi dell'Unione europea l'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente.

## Art. 11.

*(Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo all'individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo specificamente riservato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4. Le regioni e le province autonome possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 2 per la concessione di incentivi agli imprenditori

agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.

Art. 12.

*(Disposizioni in materia di contratti agrari)*

1. All'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: «contratti agrari con l'assistenza» è inserita la seguente: «facoltativa».

Art. 13.

*(Disposizioni per favorire lo sviluppo di colture non finalizzate alla produzione alimentare)*

1. Al fine di consentire lo sviluppo di colture agricole non finalizzate alla produzione alimentare, nonché facilitare la fitodepurazione e la bonifica di terreni soggetti a fenomeni di inquinamento, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso di regolare fascicolo aziendale presso l'anagrafe istituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è consentita la coltivazione di canapa appartenente al genere *Cannabis spp*, esclusivamente previo impiego di sementi certificate ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. Alle sementi di *Cannabis spp* non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, ottavo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) conservare il cartellino di certificazione sementiera e la relativa documentazione fiscale concernente l'acquisto delle sementi per un periodo non inferiore a dodici mesi successivi alla semina;

b) recapitare alla più vicina stazione operativa delle Forze di pubblica sicurezza, entro e non oltre quindici giorni dalla semina, apposita comunicazione contenente le informazioni sull'ubicazione del lotto coltivato, sulla varietà di semente utilizzata e sulla prevista destinazione del prodotto ottenuto.

3. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale sanzione è raddoppiata in caso di mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera b).

4. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6) la *Cannabis spp*, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli (thc) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;».